

REGOLAMENTO DI PROCEDURA della Perotti & C. S.r.l.

Divisione R.A.C. - Risoluzione Alternativa delle Controversie
Organismo di Mediazione e Conciliazione

(redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i.)

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di Procedura redatto in conformità all'art. 7 del D.M. 180/2010 e adeguato alle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i. si applica alla Procedura di Mediazione a fini conciliativi;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a Controversie nazionali. Le Controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento;
3. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i Procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle Parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso;

4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'Istanza. In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'Istanza;
5. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'Istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della Procedura. L'Istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla Controparte;
6. Dal momento della comunicazione alle altre Parti, la domanda di Mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'Organismo.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La Parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia *on line* e pubblicata sul sito www.perotti-and-c-srl.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di Mediazione "PEROTTI & C. S.r.l. - Divisione R.A.C. Risoluzione Alternativa delle Controversie" e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la Controversia;
- 2) il nome, dati identificativi e recapiti delle Parti e dei loro Difensori e/o eventuali Consulenti

presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

- 3) il nome dell'eventuale rappresentante nella Procedura dotato di Procura speciale notarile o, in alternativa, dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza unitamente alla copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.
- 4) l'oggetto della lite;
- 5) le ragioni della pretesa nonché una esposizione sintetica dei fatti;
- 6) il valore della Controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del Procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
- 7) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.

L'Istanza di Mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le Istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito.

Presso la segreteria dell'Organismo è tenuto un apposito Registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della Controversia, il Conciliatore designato, la durata del Procedimento e il relativo esito.

A norma dell'art. 2691, primo comma del C.C., è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei Procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data di esaurimento del mandato.

Per ogni affare di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle Parti, di cui trasmette copia al Mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico. Il Mediatore nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità. Le Parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo Conciliatore, tali espressamente qualificate dalle Parti.

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ogni incontro si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione o presso una delle unità locali del medesimo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 180/2010, il luogo di svolgimento del Procedimento di Mediazione può essere derogato con il consenso di tutte le Parti, del Mediatore, e del Responsabile dell'Organismo e, all'effetto, la Mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo scelto, appunto, unanimemente da tutti i soggetti del Procedimento. Rimane salva la previsione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del D.M. 180/2010.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'Istanza.

In caso di ricorso alla Procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'Istanza.

Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le Parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra Parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ed in funzione della competenza territoriale per la quale la domanda di Mediazione dovrà essere presentata.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del Procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il Procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.I. 145/2011.

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i Mediatori in tirocinio,

gli Avvocati e i Consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

Le Parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti all'Organismo, i Mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al Procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al Procedimento di Mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del Procedimento, sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il Procedimento.

MEDIATORE

Il Mediatore nella sua veste di "facilitatore", aiuta le Parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la conciliazione della Controversia insorta.

I Mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo di Mediazione Perotti & C. S.r.l. Divisione R.A.C., devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, delle norme di legge e

devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

Il Mediatore non può svolgere alcuna attività di consulenza sull'oggetto della Mediazione.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la prestazione a lui delegata presso i locali a disposizione dell'Organismo di Mediazione, salvo diverso accordo tra le Parti, da comunicarsi alla segreteria amministrativa della Società.

Il Mediatore delegato deve riportarsi ad ogni richiesta organizzativa necessiti l'Organismo.

Con la richiesta di iscrizione, il Mediatore dichiara la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indica, ove possibile, la propria specialità (generico, commerciale, ecc.).

Sulla domanda di iscrizione delibera a Sua insindacabile scelta il C.d.A. della società.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), del D.I. 180/2010, il mancato possesso da parte dei Mediatori dei seguenti requisiti di onorabilità: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, precludono l'iscrizione.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

È disposta la cancellazione dall'elenco dei Mediatori:

- qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto più di due volte nell'arco dell'anno;
- nei casi discrezionali di riduzione del numero di mediatori ad opera del C.d.A.

NOMINA DEL MEDIATORE

Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei Mediatori è consultabile sul sito www.perotti-and-c-srl.it.

I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.I. 145/2011 e con D.M. 139/2014, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b del D.M. 180/2010 come previsto dall'art. 4 del D.I. 145/2011.

In tal senso le Parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei Mediatori -

tirocinanti che presenzieranno alla Procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di Procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di Laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico - scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, del numero di Mediazioni svolte con successo, ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della Controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica

area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto poi, ove trattasi di Controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di Controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle Parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna Parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Le Parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il Mediatore nominato, prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per Mediatori e a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 139/2014 così come modificato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 3989/2016 del 01/04/2016, recante modifica al D.M. 180/2010.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A Procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le Parti e provvederà alla sua sostituzione.

Il tirocinante che assiste alla Procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero Procedimento di Mediazione.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il primo incontro viene fissato entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito dell'Istanza. In tale sede il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione verificando la sussistenza di impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione della Procedura.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.

- Il mediatore inizia la Procedura di Mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle Parti e ai loro avvocati la funzione e le

modalità di svolgimento della Mediazione e poi invita le Parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il Procedimento di Mediazione.

- Se il primo incontro si conclude senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'Organismo di Mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Il Mediatore, fatta eccezione per il primo incontro, è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle Parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle Parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti.

La Parte invitata è invitata a comunicare per iscritto, entro 5 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria adesione.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98, il Mediatore svolge il primo incontro con la Parte istante anche in mancanza di partecipazione della Parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del Procedimento solo all'esito del Verbale di mancata partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, firmato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, L. 09.08.2013, n. 98.

Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del Procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna Parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della Procedura.

Il Mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più Parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Nel corso del procedimento di Mediazione, è facoltà delle Parti presenti chiedere al Mediatore di verbalizzare una proposta conciliativa rivolta ad altra Parte. La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a Parti assenti o che non abbiano comunque aderito al procedimento. In

questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso alla parte assente destinataria della proposta. In caso di accettazione, le Parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dalla sezione "Indennità" del presente regolamento. Qualora la parte destinataria non ne accettasse i contenuti, ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire a un diverso accordo con la Parte proponente, l'Organismo convocherà le Parti a un nuovo incontro.

Sentite le Parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla Legge.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

- 1) Alle persone fisiche, salvo impedimenti sopraggiunti, è richiesto di partecipare personalmente a tutte le fasi della Procedura di Mediazione.
- 2) Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare a tutte le fasi della Procedura di Mediazione, tramite un proprio rappresentante legale a profonda conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri.

Qualora, per i casi sopraindicati (punti 1 e 2) le Parti siano impossibilitate a presenziare ad uno o più incontri, potranno farsi assistere e rappresentare da una o più persone di propria fiducia, anch'esse a profonda conoscenza dei fatti, munite dei necessari poteri per presenziare, in nome e per conto, agli incontri di Mediazione, per accettare le proposte di conciliazione formulate dal mediatore, per sottoscrivere atti e accordi di Mediazione, per rinunciare ed accettare rinunce

agli atti ed all'azione, per transigere e conciliare, per incassare e quietanzare, ivi incluso il ritiro degli atti e la corresponsione dell'indennità di Mediazione, così come previsto dal presente regolamento alla sezione "INDENNITÀ".

3) PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010: le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della Procedura;
- b) nella Mediazione c.d. facoltativa le Parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della Mediazione facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di Procedura di Mediazione. In questo caso nulla vieta che le Parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le Parti nel momento conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010.

INCONTRI SUCCESSIVI

Qualora il primo incontro abbia esito positivo, a seguito della dimostrata intenzione delle Parti di voler proseguire ed iniziare la Procedura, il Mediatore, dispone ulteriori incontri fissando l'inizio della procedura di Mediazione.

L'eventuale formalizzazione di proposte conciliative, accordi, e sottoscrizione degli stessi avviene esclusivamente se le Parti sono entrate in Mediazione.

In ogni caso il Procedimento si svolge sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, ed il Mediatore resta comunque privo del potere di prendere decisioni o giudizi vincolanti per le Parti.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

- Conclusa la Mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle Parti e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una Parte a sottoscriverlo.
- Ove tutte le Parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di Parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
- Al termine di ogni Procedura di Mediazione a ciascuna Parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo Verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Mediatore, nel redigere il processo Verbale, dà inoltre atto della proposta di Mediazione dallo stesso sottoposta alle Parti.

Il verbale è sottoscritto dalle Parti, dai Legali se presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITÀ

Le indennità dovute dalle Parti sono quelle previste dall'art. 16, D.M. 180/2010, come modificato dall'art. 5 del D.I. 145/2011 e dal D.I. 139/2014, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo consultabile sul sito.

Nelle Controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le Parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

In caso di adesione alla Procedura, le spese di Mediazione sono corrisposte entro il secondo incontro in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

Le indennità di mediazione **sono dovute in solido**, da ciascuna Parte che abbia aderito al Procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, più soggetti si considerano come unica Parte quando rappresentano un Centro unico di interessi. Ai fini di tale definizione, non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle Parti all'interno della Procedura di Mediazione o la contitolarità di un mero interesse, dovendo farsi riferimento non alla nozione procedimentale ma sostanziale. È pertanto necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi quale Centro nella domanda di Mediazione e/o nella risposta della Parte convenuta. In difetto di esplicita indicazione delle Parti alla Segreteria nel primo atto, la Mediazione si intenderà ad ogni effetto pluriparti.

Non costituiscono, fra gli altri, unico Centro di interessi, i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni di beni ed ereditarie, il debitore ed il fideiussore.

L'individuazione dei centri di interesse coinvolti nel Procedimento di Mediazione è attività che potrà richiedere il contributo del Mediatore a seguito della identificazione degli interessi e delle posizioni di tutte le Parti partecipanti.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola Parte istante la quale, nonostante l'assenza della Parte invitata, sceglie di dare avvio alla Procedura di Mediazione, sono dovute

le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del Mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

L'indennità nel caso di nomina di un Collegio di Mediatori o di nomina di uno o più Mediatori ausiliari rimane fissa.

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle Parti:

- la corretta indicazione del difensore incaricato;
- l'assoggettabilità della Controversia alla Procedura di Mediazione. PEROTTI & C. S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito dell'Istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'Istanza di Mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di Controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della Controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'Istanza alla conclusione della Procedura.

ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla Parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

A tale fine la Parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANISMI

Nelle materie che richiedono specifiche competenze non possedute da Mediatori iscritti presso l'Organismo, lo stesso può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi (Mediatore ausiliare) con i quali abbia raggiunto, a tal fine, un accordo, anche per singoli affari di Mediazione. È altresì possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia, formando separati elenchi di mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.

MEDIAZIONE TELEMATICA

a) Mediazione in videoconferenza:

- l'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n. 4 del D.M. 28/2010, anche la Mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le Parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la Mediazione *ON LINE* nei casi in cui una Parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell'Organismo. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di Mediazione.

b) La Mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o *notebook*) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di *webcam*, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di Mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di Mediazione;
- consente alle Parti (utenti e Mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le Parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle Parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra Parte) comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
- all'esito dell'incontro le Parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di accordo raggiunto.

c) La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

d) L'Organismo assicura la procedura di Mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.perotti-and-c-srl.it/camera-virtuale.asp>"

raggiungibile attraverso il sito www.perotti-and-c-srl.it. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di Mediazione, nonché al Mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola Mediazione in corso. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da Parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio/video/testuali/grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

e) Procedura di Mediazione telematica:

il processo di Mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai Partecipanti e al Mediatore: è lasciata facoltà al Mediatore di rivolgersi ad entrambe le Parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni. La piattaforma non prevede il deposito dell'istanza in modo telematico. La presentazione dell'istanza è regolamentata alla sezione del presente regolamento "AVVIO DELLA MEDIAZIONE". Il dialogo fra le Parti, facilitato dal Mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in Particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di Mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in Particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del Mediatore e delle Parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il Mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le Parti attivando o escludendo i singoli utenti a

seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle Parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le Parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il Mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla Controparte.

f) Verbale di Mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti:

se le Parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata Partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito www.lexplus.it cui possono accedere attraverso le credenziali

e le password assegnate. Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le Parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". La piattaforma online utilizzata da PEROTTI & C. S.r.l. per lo svolgimento del servizio di Mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le Parti della documentazione sottoscritta in originale.

g) Requisiti:

per poter accedere alla procedura di Mediazione telematica, le Parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici *hardware/software*:

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di *webcam*, microfono e cuffie/casse audio, con un *browser web* attivo.

h) Servizi aggiuntivi:

al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle Parti al momento della richiesta di Mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da Parte di entrambe le Parti dei requisiti necessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la Procedura di Mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

i) Posta elettronica certificata:

la piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (D.P.R. 11 Febbraio 2005 n. 68). Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

j) **Firma digitale:**

la Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una *smart card*. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore). Come indicato dall'art. 2 Capo II Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, *"l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"*. Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali. Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (*smart card*);
- lettore di *smart card*;
- *software* di firma e verifica.

Installato il *kit* sul proprio computer, attraverso il *software* di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un *account*, alla marcatura temporale. Al momento della firma del documento, il *software* chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente. Il file

firmato assumerà l'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7). Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un *hash* del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da Parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato. Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

k) L'infrastruttura dell'Organismo:

a. Dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica per la gestione *hardware/software* della piattaforma SolutionMediation "Gestionale Organismo" utilizza primario partner italiano "ARUBA S.p.A.", i cui servizi sono certificati sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza attraverso certificazioni internazionali.

I server dedicati come anzi detto sono installati e assistiti direttamente nell'infrastruttura *web farm* di Aruba S.p.A. dove è garantita:

- Connettività;
- Server (Hw e Sw);
- Infrastruttura;

- Servizi e SLA.
- b. Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione *hardware/software* della piattaforma di videoconferenza il server è installato presso DigitalOcean di Toronto.
- c. Servizi e SLA:
 - i servizi sono monitorati h.24 attraverso l'infrastruttura della *web farm* di Aruba S.p.A.
 - il sistema di *backup* dei dati garantisce il salvataggio sicuro dei dati e quindi il loro *restore* in caso di necessità;
 - i *backup* avvengono con il seguente criterio: *backup* incrementale giornaliero;
 - il *software* gestionale prevede un *helpdesk* attivo 24hx5ggx365gg, che interviene esclusivamente per richieste tecniche.

l) **Sessioni telematiche di Mediazione:**

la soluzione di videoconferenza permette di erogare via *web* su rete controllata, comunicazioni tra due o più Partecipanti. Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati. Lo strumento consente al Mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i Partecipanti, eventualmente condividendo documenti e *files* elettronici, scrivendo a mano libera (*whiteboard*), richiedendo un eventuale *feedback* agli utenti (*polling, chat,...*). Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il Mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri Partecipanti abilitati. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status. Il Mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli Partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di

abilitazione/disabilitazione. Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i Partecipanti alla sessione di Mediazione.

Non è possibile registrare le sessioni di videoconferenza.

La sessione dell'incontro in videoconferenza viene attivata automaticamente solo nel momento in cui il Mediatore ha avuto accesso alla piattaforma con le sue credenziali.

SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro ai sensi dell'art. 10 del D.M. 180/2010, entro 3 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, il Responsabile dell'Organismo ne provvede a dare comunicazione al Mediatore e alle Parti; ogni Procedimento di Mediazione è conseguentemente interrotto e deve proseguire presso l'Organismo scelto dalle Parti entro i 15 giorni successivi, ovvero, in mancanza presso l'Organismo indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Procedura è in corso.

LEGGE APPLICABILE

La Procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Si allega al presente Regolamento la scheda di valutazione del servizio, che al termine della Mediazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna Parte, compilata con l'indicazione delle proprie generalità e trasmessa, anche per via telematica, al Responsabile dell'Organismo di Mediazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e con modalità che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La scheda verrà conservata nel fascicolo della Mediazione cui fa riferimento a disposizione del Ministero della Giustizia.

NORMA DI CHIUSURA

Per quant'altro non previsto si applica il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal C.d.A. della PEROTTI & C. S.r.l. e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica del Regolamento diviene efficace dal momento della ricezione del P.D.G. di approvazione da parte del Ministero di Giustizia.

ALLEGATO

Perotti & C. S.r.l.
- divisione R.A.C.-
Risoluzione Alternativa delle Controversie
"Organismo di Mediazione e Conciliazione"

Sede legale via Peano 11 -10129 TORINO

info@pec.perotti-and-c-srl.it

"scheda di valutazione del servizio"

Il/la sottoscritto/a

residente in (Prov)

indirizzo (c.a.p)

ha partecipato a partire dal __/__/____ alla procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione costituito dalla società Perotti & C. S.r.l. - divisione R.A.C.- Risoluzione Alternativa delle Controversie, amministrata da:

(nome e cognome del mediatore).....

in proprio In rappresentanza di.....

ai sensi dell'art. 17 del regolamento di mediazione e conciliazione ed in ottemperanza all'art. 7 Decreto ministeriale n. 180 del 18/10/2010 **trasmette e/o consegna** la seguente scheda di valutazione del servizio al Responsabile del predetto organismo (*barrare la casella con il giudizio che si intende esprimere*) :

- Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi):

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità):

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- Grado di soddisfazione complessivo sulla procedura:

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

Eventuali suggerimenti, commenti, reclami

Luogo **Data** **Firma**

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali acquisiti saranno trattati direttamente, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 28 del 04.03.2010 e D.M. n. 180 del 18.10.2010 (normativa in tema di mediazione e conciliazione) o da successive modificazioni ed integrazioni legislative.

Luogo **Data** **Firma**

TABELLA "A"

determinazione indennità e spese avvio Procedimento dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione della
PEROTTI & C. S.r.l.

DIVISIONE R.A.C. - RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Indennità di Mediazione

(aggiornato in ossequio alle disposizioni del D.M. 18.10.2010 n. 180 così come modificato dal D.I. 6.07.2011 n. 145 e dal D.M. 4.08.2014 n. 139, G.U. n. 221 del 23 settembre 2014 e con riferimento al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, modificato dall'art. 84 L. 9.08.2013 n. 98, in vigore dal 20 settembre 2013, G.U. n. 194 del 20-8-2013 – Suppl. Ord. n. 63 e dal D.M. 4.08.2014 n. 139, in vigore dal 24 settembre 2014, G.U. n. 221 del 23 settembre 2014)

In conformità all' art. 16 D.M. 08/10/2010, n. 180 e s.m.i., per le spese di **avvio del Procedimento** è dovuto da ciascuna Parte, il versamento di un contributo di € 40,00 + IVA (€ 48,80) + eventuali spese di gestione per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è inferiore o uguale ad € 250.000,00 o di € 80,00 + IVA + eventuali spese di gestione (€ 97,60) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è superiore ad € 250.000,00, in particolare questo dovrà essere corrisposto dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Controparte entro/al momento della partecipazione al "primo incontro".

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A.

Qualora, dopo il "primo incontro", il Mediatore verifichi che non sussistano impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione, le Parti dovranno provvedere al versamento delle spese di indennità che ammonteranno per entrambe all'importo indicato nella tabella sottostante, depositata presso il Ministero di Giustizia.

Ci permettiamo di porre la vostra attenzione sulla circostanza che le nostre tariffe sono inferiori a quelle stabilite dal Ministero, in ossequio alla finalità dei fondatori della PEROTTI & C. S.r.l., tendenti a diffondere la cultura del diritto e della Giustizia rapida e di reciproca e comune soddisfazione per i contendenti.

E' importante sottolineare che

il valore della lite **deve essere indicato nella domanda di Mediazione** a norma del Codice di Procedura Civile.

Qualora il valore risulti **indeterminato, indeterminabile** o vi sia una **notevole divergenza** tra le Parti sulla stima del valore della Controveria, l'Organismo di Mediazione e di Conciliazione **decide il valore** di riferimento e lo comunica alle Parti stesse.

Le spese di indennità¹ sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al Procedimento.

¹ D.M. 18 ottobre 2010, n.180 Art.16 [...]

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del secondo incontro di mediazione **in misura non inferiore alla metà**. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. *(Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art.5 del D.M. 06/07/2011, n. 145).*

Quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica Parte.

Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero Procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti anche nel caso di sostituzione o mutamento del Mediatore nel corso del Procedimento, ed anche in caso di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 28/2010.

Le spese di Mediazione non comprendono le eventuali spese di consulenza tecnica richiesta/necessaria e disposta nel corso della Procedura.

Dovranno comunque essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (es. raccomandate, posta ordinaria, ecc.).

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Le **spese complessive di Mediazione** dovute ai sensi dell'articolo 16 - Criteri di determinazione dell'indennità del Decreto Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (escluso quindi il contributo iniziale per l'avvio del Procedimento):

- a) possono essere aumentate in misura non superiore ad **un quinto** (aumento massimo del venti per cento) tenuto conto della **particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare**;
- b) devono essere aumentate in misura non superiore **ad un quarto** (aumento massimo del venticinque per cento) in caso di **successo della mediazione**;
- c) devono essere aumentato **di un quinto** (aumento del venti per cento) nel caso di **formulazione della proposta** ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 28/2010;
- d) devono essere **ridotte di un terzo** (meno il trentatré per cento) per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti nelle materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione e di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del Decreto Legislativo 28/2010 e s.m.i. (vedi quarta colonna della tabella), e non si applica alcun altro aumento a eccezione di quello previsto dalla lettera b);
- e) devono essere ridotte ad € 40,00 + IVA per il primo scaglione e ad € 50,00 + IVA per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle Controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, partecipa al Procedimento.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Nulla è dovuto quale indennità all'Organismo se, in sede di "primo incontro" ed a seguito dell'attività svolta dal Mediatore, Egli verifici che sussistano impedimenti oggettivi all'effettivo esperimento del Procedimento che ne impediscano la prosecuzione.

Perotti & C. S.r.l.

- divisione R.A.C. -

Risoluzione Alternativa delle Controversie

"Organismo di Mediazione e Conciliazione"

E' dovuto da ciascuna Parte, il versamento di un contributo di € 40,00 + IVA (€ 48,80) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è inferiore o uguale ad € 250.000,00 o di € 80,00 + IVA (€ 97,60) per le Mediazioni il cui valore, dichiarato in Istanza, è superiore ad € 250.000,00 per contributo di avvio procedimento.

TABELLA A

TARIFE APPLICATE DALL' ORGANISMO DI MEDIAZIONE IN BASE AL VALORE DELLA CONTROVERSIA

(aggiornate al Decreto Ministeriale 145/2011 – tutte le cifre sono da intendersi IVA esclusa)

VALORE DELLA CONTROVERSIA	INDENNITA' PREVISTE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (per Parte)	INDENNITA' RICHIESTA DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (per Parte)	INDENNITA' RICHIESTA DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE IN CASO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5 dm. 180/2010) (per Parte)
(1)-Fino ad Euro 1.000/00	<i>Euro 65,00</i>	Euro 60,00	Euro 35,00
(2)--Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000/00	<i>Euro 130,00</i>	Euro 120,00	Euro 75,00
(3)--Da Euro 5001,00 a Euro 10.000/00	<i>Euro 240,00</i>	Euro 230,00	Euro 150,00
(4)--Da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	<i>Euro 360,00</i>	Euro 340,00	Euro 210,00
(5)--Da Euro 25.001,00 A Euro 50.000,00	<i>Euro 600,00</i>	Euro 600,00	Euro 360,00
(6)--Da Euro 50.001/00 a Euro 250.000,00	<i>Euro 1.000,00</i>	Euro 900,00	Euro 600,00
(7)--Da Euro 250.001,00 a euro 500.000,00	<i>Euro 2.000,00</i>	Euro 2.000,00	Euro 900,00
(8)--Da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	<i>Euro 3.800,00</i>	Euro 3.600,00	Euro 1.700,00
(9)--Da Euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	<i>Euro 5.200,00</i>	Euro 4.800,00	Euro 2.320,00
(10)--Da Euro 5.000.001,00 in poi	<i>Euro 9.200,00,00</i>	Euro 9.200,00	Euro 4.100,00

Nelle materie cosiddette obbligatorie non si applica alcun aumento né in caso di formulazione della proposta né in caso di Controversia particolarmente complessa. Si applica l'aumento di un quarto in tutte le materie, in caso di successo della Mediazione.